

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

nella causa civile di cui in epigrafe fra:

[REDACTED], n. il [REDACTED] in PARAGUAY la quale
agisce in nome e per conto della figlia minore [REDACTED] nata
a Roma, il [REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. CRESCINI GIULIA

RICORRENTE

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE NON COSTITUITA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 settembre 2022 ha emesso la
seguente

ORDINANZA
ai sensi dell'art. 702bis c.p.c.

1. La ricorrente agisce in giudizio con ricorso 702 bis per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in favore della figlia minore [REDACTED],
nata a Roma nel luglio 2018, di madre paraguaiana e padre ignoto; versa in atti il
certificato di nascita della minore ed passaporto della madre.

Dopo la nascita, la madre ha richiesto all'ambasciata paraguaiana la trascrizione della
figlia tra le liste dei cittadini ed il conseguente rilascio del passaporto.

Con dichiarazione del 17 ottobre 2018 (versata in atti) l'ambasciata paraguaiana ha
risposto che non sussistono i requisiti per la formalizzazione del diritto, ai sensi dell'art.
146 della Cost. paraguaiana, secondo il quale sono di nazionalità paraguaiana naturale: "I
figli di madre o padre paraguaiani nati all'estero, quando risiedono nella Repubblica di
Paraguay in forma permanente". Dunque, la bambina non ha acquistato alcuna

cittadinanza e risulta apolide. In data 24.04.2021, la madre inoltrava istanza amministrativa di riconoscimento ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. 91/92, secondo il quale è cittadino italiano per nascita " *chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono*". In data 11.5.2021 formalizzava la richiesta di acquisto della cittadinanza per la minore al Comune di Roma (in atti).

Si osserva che ai sensi dell'art. 16 co. 7 DPR 572/1993 ("*La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti*"), l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere in 120 gg. Pertanto, la odierna ricorrente inviava sollecito al Comune di Roma il 16.9.2021 (in atti), il quale rispondeva il 22.9.2021 dichiarando:

Facendo seguito alla sua richiesta assunta con prot. n. GC/112734 del 21/09/2021 relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art.1 lettera B) in favore della nominata in oggetto, si comunica che lo scrivente ufficio è in attesa di riscontro da parte del Ministero dell'Interno riguardo il parere inviato in data 11/05/2021 con proto n. GC/2021/57896.

Rileva la parte che, nonostante nelle more del procedimento il Comune di Roma abbia richiesto parere al Ministero dell'Interno, decorso il termine di 20 giorni, lo stesso avrebbe dovuto comunque procedere alla conclusione del procedimento. Invero, sul punto, l'art. 16 l. 241/1990 prevede che: "*In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere ((...)) o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.*"

Conclude parte ricorrente per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. 91/92, secondo il quale è cittadino italiano per nascita " *chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono*" in favore della minore di età [REDACTED]

Parte resistente, regolarmente notificata, è rimasta contumace.

2. Il ricorso è fondato.

Si osserva che è documentalmente provato che la minore di età, nata a Roma, non segue la cittadinanza della madre (unico genitore noto) stante l'espresso diniego da parte dell'Ambasciata del Paraguay, Stato cui appartiene la madre, cittadina del Paraguay (cfr. passaporto in atti). Pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1 co. 1 lett. b) l. 91/92, secondo il quale è cittadino italiano per nascita " *chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono*". Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la figlia minore è cittadina italiana, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite compensate, anche per la fase cautelare, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nata a Roma, il 29.07.2018 è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della citata persona, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate anche per la fase cautelare.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 23/09/2022

Il Giudice
[REDACTED]